



REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Approvato con delibera di CdA n. 178 del 14 marzo 2022
e modificato con delibera di CdA n. 36 del 02 agosto 2023

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
ART. 1 FINALITA'	3
ART. 2 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO.....	3
ART. 3 ORDINE DEL GIORNO	3
ART. 4 COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO.....	4
ART. 5 ASTENSIONE – CONFLITTO DI INTERESSE	4
ART. 6 SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE	4
ART. 7 VOTAZIONE.....	5
ART. 8 DELIBERE DEL CDA	5
ART. 9 PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA.....	5
ART. 10 COMITATO ESECUTIVO	6
ART. 11 PROVVEDIMENTI D'URGENZA	7
ART. 12 ATTIVITA', DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI	7
TITOLO II	7
ART. 13 CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITA'	7
ART. 14 DIMISSIONI DALLE CARICHE	8
ART. 15 DECADENZA DALLE CARICHE.....	7
ART. 16 VACANZA DELLE CARICHE ELETTIVE E SOSTITUZIONI	9
ART. 17 MODIFICHE AL REGOLAMENTO	9
ART. 18 DISPOSIZIONI FINALI	8

TITOLO I

ART. 1 FINALITÀ

1. Il presente regolamento, fissa le modalità di organizzazione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Est Ticino-Villoresi conformemente alla legislazione vigente e allo Statuto dell'Ente.

ART. 2 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente in via ordinaria non meno di sei volte l'anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato in via straordinaria, ogni qualvolta le circostanze lo richiedano, ovvero quando almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri in carica o il Revisore Legale ne facciano motivata richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare. In tali casi il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato entro 30 (trenta) giorni.
3. La convocazione deve essere effettuata, di norma, quattro (4) giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta fino a due (2) giorni prima della data della riunione. La convocazione avviene attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC) o con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantirne l'effettiva consegna. Con il consenso scritto dagli interessati la convocazione può essere eseguita con posta elettronica ordinaria.
4. La convocazione contiene l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché, eventualmente, le modalità per la partecipazione telematica.
5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno luogo di norma nella sede consorziale o in altra località definita dal Presidente e possono essere svolte anche in modalità telematica purché vi sia la corretta identificazione dei soggetti anche ai fini della validità delle votazioni.
6. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione deve essere invitato anche il Revisore Legale a mezzo di convocazione di cui al comma 3.

ART. 3 ORDINE DEL GIORNO

1. La convocazione del Consiglio di Amministrazione deve contenere l'ordine del giorno predisposto dal Presidente con i titoli degli argomenti da trattare.
2. All'ordine del giorno può essere inserita la voce "Comunicazioni del Presidente". Tali comunicazioni potranno essere formalizzate con apposita delibera. Sugli argomenti esposti dal Presidente potranno seguire brevi interrogazioni dei Consiglieri a cui il Presidente può dare immediatamente risposta verbale o riservarsi di fornirle nelle sedute successive.
3. Almeno due (2) giorni prima della convocazione delle sedute o ventiquattro (24) ore prima in caso di convocazione d'urgenza ogni Consigliere può richiedere l'inserimento di argomenti nell'ordine del giorno. Il Presidente in caso di accettazione ne dà comunicazione immediata ai Consiglieri mentre in caso di rinvio della trattazione dell'argomento richiesto ne darà comunicazione nella seduta del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Presidente ha facoltà di aggiungere argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione ai Consiglieri almeno ventiquattro (24) ore prima dell'adunanza.

ART. 4

COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

1. Il Presidente dichiara aperta la seduta non appena raggiunto il quorum del 50% + 1 dei Consiglieri in carica. Qualora ciò non si verifichi entro trenta (30) minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione, il Presidente dichiarerà deserta la seduta.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la seduta è presieduta nell'ordine: dal Vicepresidente, dal terzo componente il Comitato Esecutivo, dal consigliere anziano.
3. I Consiglieri che entrino a seduta iniziata o che l'abbandonino prima del termine devono darne comunicazione al Presidente. Il Segretario ne curerà la verbalizzazione.
4. A tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione è tenuto a partecipare senza diritto di voto, il Revisore Legale, con facoltà di esprimere e far mettere a verbale il proprio parere.
5. Il Direttore Generale o suo delegato partecipa a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, con il compito di illustrare su richiesta del Presidente, ciascun argomento all'ordine del giorno e con facoltà di esprimere e far mettere a verbale il proprio parere.
6. E' facoltà del Presidente, chiamare ad intervenire alle riunioni, senza diritto di voto, dirigenti e dipendenti del Consorzio, esperti esterni e consulenti su argomenti all'ordine del giorno.

ART. 5

ASTENSIONE – CONFLITTO DI INTERESSE

1. Il componente del Consiglio di Amministrazione che, in merito all'oggetto di una determinata deliberazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve darne notizia agli altri Consiglieri e deve astenersi dal partecipare alla deliberazione con conseguente allontanamento dall'aula.
2. La violazione dell'obbligo di astensione comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali, ferme restando le responsabilità per danni oltreché la possibilità di annullamento della deliberazione nell'ipotesi in cui senza il voto di chi doveva astenersi non si sarebbe raggiunta la maggioranza prescritta.

ART. 6

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

1. Il Presidente all'inizio di ogni seduta può stabilire la durata della stessa che, di norma, non deve superare le quattro (4) ore.
2. I Consiglieri che intendono intervenire nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno devono segnalarlo al Presidente, il quale darà loro la parola nell'ordine di prenotazione.
3. Nello svolgimento degli interventi i Consiglieri sono tenuti ad attenersi all'argomento in esame e hanno diritto ad un intervento della durata massima di cinque (5) minuti ed, eccezionalmente, ad una successiva replica o chiarimento, della durata di tre (3) minuti. Il tempo può essere

prorogato con decisione autonoma del Presidente per deliberare di particolare complessità o importanza.

4. Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per eventuali dichiarazioni di voto della durata massima di un (1) minuto.
5. Qualora non sia possibile esaurire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente può aggiornare la seduta comunicando, ai presenti, seduta stante giorno e ora di aggiornamento e agli assenti con i mezzi più veloci concordati di cui all'art. 2 punto 3.
6. Le delibere adottate in difformità dai pareri tecnici/amministrativi devono essere espressamente motivate in sede di Consiglio di Amministrazione. La motivazione è riportata nel testo della delibera.

ART. 7 VOTAZIONE

1. Le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Maggioranze particolari possono essere fissate dalle norme vigenti e dallo Statuto.
2. La votazione avviene normalmente sul complesso della proposta, salvo i casi in cui, su istanza di almeno tre (3) Consiglieri, il Consiglio decide di procedere alla votazione per parti separate.
3. Di norma le votazioni si effettuano con voto palese; si effettuano con scrutinio segreto quando ne facciano richiesta almeno un quinto (1/5) dei Consiglieri in carica.
4. I voti contrari e le astensioni devono essere motivati. La motivazione sarà riportata nel processo verbale.
5. L'immediata esecutività delle delibere dev'essere debitamente motivata e oggetto di votazione separata.

ART. 8 DELIBERE DEL CDA

1. Le proposte di delibera sono inviate telematicamente ai Consiglieri almeno quarantotto (48) ore prima della data prevista per la riunione del Consiglio di Amministrazione corredate di tutti gli allegati oppure sono messe a disposizione degli stessi in apposita sezione su piattaforma telematica.
2. Le proposte sono inviate munite dei necessari visti e pareri.
3. Le delibere sono firmate dal Presidente e controfirmate, nei casi previsti dalla normativa vigente, dal Revisore Legale.
4. Le delibere approvate, con i soli risultati della votazione, sono pubblicate entro quindici (15) giorni dalla data della loro adozione, all'Albo pretorio on line consortile per almeno otto (8) giorni consecutivi, salvo termini diversi previsti da specifiche norme di legge. Le deliberazioni sono esecutive dal momento della pubblicazione, fatto salvo il caso di immediata esecutività delle stesse, espressamente motivata e votata.

ART. 9 PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA

1. Le sedute vengono registrate tramite appositi strumenti informatici come mero ausilio alla verbalizzazione. Dei relativi lavori viene redatto processo verbale a cura di un dipendente del Consorzio o da un Consigliere appositamente incaricato dal Presidente con funzioni di Segretario.
2. Di ogni riunione viene redatto un processo verbale con indicata:

- a. La data
 - b. L'ora di inizio, di termine della riunione e l'eventuale rinvio della stessa ad altra data
 - c. Luogo e modalità della riunione stessa
 - d. La data di invio dell'avviso di convocazione e delle eventuali integrazioni
 - e. Gli intervenuti, gli assenti giustificati e quelli ingiustificati
 - f. La sintesi degli argomenti trattati all'ordine del giorno e lo svolgimento degli stessi
 - g. La sintesi degli interventi dei partecipanti
 - h. Il voto di ogni delibera ed il voto eventuale dell'immediata esecutività
3. Il Consigliere che intende fare iscrivere a verbale una dichiarazione integrale è tenuto a consegnare il testo autentico al Segretario, normalmente entro la fine della seduta.
 4. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, sono presentati al Consiglio nella prima successiva seduta utile. Eventuali rettifiche richieste da un Consigliere, sono approvate a maggioranza semplice.

ART. 10 COMITATO ESECUTIVO

1. Il Comitato Esecutivo è articolazione interna del Consiglio di Amministrazione ed è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Terzo Componente.
2. Il Comitato Esecutivo ha competenza su tutti gli atti necessari a garantire la corretta applicazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e in generale su quanto delegatogli dal Consiglio stesso con deliberazioni approvate con la maggioranza assoluta degli aventi diritto nonché su quanto previsto dallo Statuto.
3. Il Comitato Esecutivo viene convocato dal Presidente senza formalità specifiche. L'ordine del giorno può essere integrato anche nel corso della seduta.
4. Le sedute del Comitato Esecutivo sono validamente costituite anche in presenza di soli due componenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la seduta è presieduta dal Vicepresidente.
5. Il Direttore Generale o suo delegato partecipa a tutte le sedute del Comitato Esecutivo, senza diritto di voto. E' facoltà del Presidente, chiamare ad intervenire alle riunioni, senza diritto di voto, dirigenti e dipendenti del Consorzio, esperti esterni e consulenti su argomenti all'ordine del giorno.
6. A tutte le adunanze del Comitato Esecutivo può assistere il Revisore Legale con facoltà di esprimere e far mettere a verbale il proprio parere.
7. Le delibere, munite dei necessari visti e pareri, sono firmate dal Presidente e controfirmate, nei casi previsti dalla normativa vigente, dal Revisore Legale. Le delibere del Comitato Esecutivo sono comunicate nella prima seduta utile al Consiglio di Amministrazione.
8. Le delibere approvate dal Comitato Esecutivo, vengono pubblicate con le modalità di cui all'art. 8 comma 4 del presente Regolamento.
9. Le deliberazioni sono esecutive dal momento della pubblicazione, fatto salvo il caso di immediata esecutività delle stesse, espressamente motivata e votata.
10. Delle riunioni del Comitato Esecutivo viene redatto apposito verbale, con i contenuti di cui all'art. 9, comma 2, del presente Regolamento a cura di un dipendente del Consorzio o di un Consigliere appositamente incaricato dal Presidente con funzioni di Segretario. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e sono a disposizione del Comitato Esecutivo per visione e richiesta di eventuali rettifiche.

ART. 11

PROVVEDIMENTI D'URGENZA

1. Il Comitato Esecutivo delibera in caso di urgenza, su ogni materia. Tali deliberazioni sono presentate al primo Consiglio di Amministrazione utile per la ratifica.

ART. 12

ATTIVITÀ, DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. Ciascun Consigliere può essere nominato e designato dal Presidente quale rappresentante del Consorzio in organismi, interni ed esterni al Consorzio stesso. La nomina e l'eventuale revoca è comunicata al primo Consiglio di Amministrazione utile.
2. I Consiglieri con delega del Presidente, possono rappresentare il Consorzio o gestire continuativamente materie specifiche in sua vece.
3. I Consiglieri hanno diritto di ottenere ogni informazione utile ai fini dello svolgimento dei propri compiti e di prendere visione o copia della documentazione relativa, nel rispetto della normativa in materia di accesso agli atti.
4. I Consiglieri hanno il dovere di rappresentare l'universalità degli interessi dell'Ente durante le discussioni del Consiglio di Amministrazione e negli atti esterni.
5. Ogni componente e chiunque prenda parte a qualsiasi titolo alle sedute è tenuto alla riservatezza sull'andamento dei lavori e sulle discussioni relative. Il Consiglio di Amministrazione potrà pronunciarsi sulle eventuali violazioni di tale obbligo, anche assumendo specifici provvedimenti.
6. I Consiglieri devono rispettare, per quanto attinente alla funzione svolta, quanto previsto dal Modello di Organizzazione e Gestione adottato dall'Ente, dal Codice Etico e di comportamento consortile e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

TITOLO II

ART. 13

CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

1. Non possono essere contemporaneamente in carica come componenti del Consiglio di Amministrazione i parenti e gli affini fino al II grado, i coniugi e i conviventi.
2. L'incompatibilità ha effetto nei confronti dei rappresentanti degli enti territoriali rispetto agli eletti e, nel caso di componenti entrambi eletti, di colui che ha ricevuto meno voti in fase elettiva.
3. Nel caso di incompatibilità tra soggetti designati dagli enti locali, l'incompatibilità ha effetto nei confronti del designato dai comuni o dalla provincia rispetto al delegato regionale oppure dal designato dai comuni nei confronti del rappresentante provinciale.
4. Per ulteriori cause di incompatibilità, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni della normativa nazionale e regionale vigente pro tempore.

ART. 14

DIMISSIONI DALLE CARICHE

1. Le dimissioni devono essere rassegnate a mezzo PEC o lettera raccomandata. Le dimissioni del Presidente e del Vice Presidente sono irrevocabili e hanno

efficacia dal momento in cui è intervenuta l'accettazione da parte di coloro che sono stati eletti in sostituzione dei dimissionari.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, sono irrevocabili e hanno effetto dalla data di acquisizione al protocollo del Consorzio.
3. Le dimissioni interrompono i procedimenti di pronuncia di decadenza e di revoca nei confronti dei dimissionari.

ART. 15 DECADENZA DALLE CARICHE

1. La decadenza dalle cariche si verifica quando, successivamente alla nomina, cessino le condizioni di eleggibilità ovvero sopravvenga una causa di ineleggibilità o incompatibilità.
2. Allorquando sopravvenga qualcuna delle condizioni sopra previste, il Consiglio di Amministrazione la contesta all'interessato tempestivamente.
3. Il componente del Consiglio di Amministrazione ha dieci (10) giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o incompatibilità sopravvenute. Entro i dieci (10) giorni successivi alla scadenza del termine precedentemente indicato, il Consiglio di Amministrazione si pronuncia sulla incompatibilità o ineleggibilità del componente e, ove ritenga persistente la causa, invita, ove possibile, l'interessato a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, l'opzione per la carica che intende conservare. Qualora l'interessato non provveda entro i successivi dieci (10) giorni, il Consiglio di Amministrazione lo dichiara decaduto con deliberazione.
4. Sono altresì dichiarati decaduti coloro che senza giustificato motivo non partecipino per tre (3) volte consecutive alle riunioni del Consiglio, oppure contravvengano al divieto di cui all'art. 5 ovvero nel caso di gravi violazioni di quanto previsto all'art. 12, comma 6.
5. La deliberazione di decadenza deve essere comunicata entro i cinque (5) giorni successivi alla sua esecutività a colui che è stato dichiarato decaduto. Contro la deliberazione è ammesso il ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.
6. La cessazione della carica di Consigliere comporta la decadenza dalle cariche di Presidente o di Vice Presidente.

ART. 16 VACANZA DELLE CARICHE ELETTIVE E SOSTITUZIONI

1. Quando il Presidente o il Vice Presidente cessano dalla carica per qualsiasi motivo, il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato entro trenta (30) giorni per provvedere alla loro sostituzione.
2. Qualora cessino dalla carica per qualsiasi motivo più di due (2) membri elettivi del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione provvede con propria deliberazione, da adottarsi entro trenta (30) giorni dalla cessazione, alla loro sostituzione secondo l'ordine dei non eletti nella stessa lista. Qualora tale lista non presenti candidati non eletti, il candidato viene scelto dal Consiglio di Amministrazione fra gli aventi diritto al voto del distretto di riferimento.
3. Qualora il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione eletti risulti ridotto a meno della metà per contemporanee dimissioni della maggioranza dei componenti, l'Assemblea degli elettori dovrà essere convocata entro tre (3) mesi per il rinnovo dell'intera rappresentanza. Il Consiglio può comunque

validamente deliberare con la presenza di un terzo (1/3) dei Consiglieri complessivamente assegnati al Consiglio.

4. In caso di cessazione dalla carica del rappresentante dei Comuni, su segnalazione del Presidente del Consorzio da effettuarsi entro trenta (30) giorni dal verificarsi della circostanza, il Presidente della Provincia in cui ha sede il Consorzio, provvede, ai sensi del regolamento elettorale regionale vigente, alla convocazione dell'assemblea dei Comuni per la conseguente elezione. Il nuovo nominato rimane in carica sino a quando vi sarebbe rimasto il sostituito. Analogamente in caso di cessazione dalla carica del Rappresentante provinciale o regionale, la Provincia e/o la Regione, su segnalazione del Presidente del Consorzio, provvederanno alla sostituzione, secondo la normativa vigente.

ART. 17

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento viene approvato con la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione e può essere modificato con la stessa maggioranza.

ART. 18

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto qui non indicato si fa riferimento alle norme statutarie e regolamentari del Consorzio, oltre alle norme legislative in materia.

